

COMUNE DI PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 226

Palermo 12/07/2023

Oggetto: 1[^] applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, c. 897 e 898 della L.30/12/2018, n° 145, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del DL 77/2021 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista

- La proposta di deliberazione di cui in oggetto, n. 200 del 23/05/2023, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 25 maggio 2023, erroneamente senza il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Vista la richiesta di acquisizione, seppure *ex post*, del relativo parere pervenuta a mezzo mail in data 06/07/2023;

Premesso

- **CHE** la Giunta Comunale con atto n.287 del 01/12/2022, e con atti integrativi n.294 del 14/12/2022 e n.1 del 05/01/2023, esecutivi ai sensi di legge, ha ridefinito l'organigramma e l'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali;
- **CHE** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- **CHE** il Consiglio Comunale con atto n.551 del 27/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- **CHE** la Giunta Comunale con atto n.327 del 30/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- **CHE** con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n.295 del 19.12.2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;
- **CHE** l'art. 1 comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio) recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*" il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023; e ancora il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 ha disposto un ulteriore differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023 ;
- **CHE** con ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 pubblicato in GU n.126 del 31.05.2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2023;
- **CHE** questo ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si trova in esercizio provvisorio;

Premesso Ancora

CHE l'art. 187, ai commi 3, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies e 3 sexies del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che:

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio (...);

3-ter. *Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie non aventi natura ricorrente (...)

3-quater. *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni(...);*

3-quinquies. *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.*

3-sexies. *Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.*

CHE l'art. 163, comma 7 del T.U.E.L. stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L. stesso, ossia quelle che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, purché effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;

Che il punto 8.11 del principio contabile applicato n.2, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 dispone che:

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

CHE questo ente non ha ancora provveduto all'approvazione Rendiconto di gestione 2022;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 12 maggio 2023 ha provveduto all'approvazione in Esercizio Provvisorio 2023 del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 ex art. 187, comma 3 quater del TUEELL.

CHE l'art. 1 comma 897 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dispone che "Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione

le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione”;

CHE il comma 3 dell’art 15 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che *“Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*.

Considerato

CHE sono pervenute da parte dei Dirigenti di Area/Settori/Servizi/Uffici autonomi di questo ente richieste di applicazione di avanzo presunto derivante da Fondi PNRR per le motivazioni in esse riportate, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CHE, tenuto conto della deroga prevista dal citato c.3 art. 15 del D.L. 77/2021, si ritiene necessario apportare le variazioni di bilancio con stanziamento di avanzo vincolato come sinteticamente riportate nell’**Allegato A**, al provvedimento sottoposto a parere;

Richiamata

La proposta oggetto del presente parere, nel suo complesso, per così come formulata e gli atti alla stessa allegati a corredo;

Preso atto

- CHE i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli sono espressi in seno alla proposta di deliberazione sottoposta a parere;

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla proposta in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Salvatore Sardo

Rag. Vincenzo Traina

Firmato digitalmente da:
SALVATORE SARDO
Ruolo: AVVOCATO
Data: 12/07/2023 13:39:34

Firmato digitalmente
da: TRAINA VINCENZO
Data: 12/07/2023
13:41:23